

CXXXIV.

TORNATA DI VENERDÌ 5 FEBBRAIO 1926

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	Pag.		Pag.
Sul processo verbale:		Interrogazioni:	
TORRE EDOARDO.	5341	Scelta dei presidenti di Commissioni ippiche:	
REBORA	5343	PEGLION, <i>sottosegretario di Stato</i>	5346
Commemorazioni:		JOSA	5346
GUGLIELMI	5343	Servizio dei vagoni-ristorante e dei ristoranti delle stazioni:	
BASTIANINI	5343	PANUNZIO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5346
PEGLION, <i>sottosegretario di Stato</i>	5343	DI MIRAFIORI	5347
RICCHIONI	5343	Ricostituzione dei fondi frazionati e del bene di famiglia:	
ROMANO MICHELE, <i>sottosegretario di Stato</i>	5344	PEGLION, <i>sottosegretario di Stato</i>	5348
Congedi	5344	JOSA	5349
Nomina della Commissione per l'esame dei codici:		Accordo di Londra:	
PRESIDENTE.	5345	VOLPI, <i>ministro</i>	5356
Disegni di legge (Annunzio di presentazione):		DE' STEFANI	5358
Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna	5345	Votazione segreta per la discussione immediata del disegno di legge:	
Conversione in legge con modifiche del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce le esenzioni da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura.	5345	Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna	5369
Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, recante disposizioni con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche.	5345	Relazioni (Presentazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, concernente la istituzione del servizio ispettivo nei comuni e nelle provincie.	5345	DE' STEFANI: Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna.	5358
Disegno di legge (Annunzio di ritiro):		ACERBO: Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia.	5345
Applicazione del freno ai veicoli.	5345	FORNI ROBERTO: Istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù	5345
		BIANCHI FAUSTO: Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria, di cui all'articolo 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (<i>Approvato dal Senato</i>).	5345

Pag.	Pag.		
TORRE ANDREA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata tra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924.	5359	Approvazione della convenzione e del regolamento internazionale per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, conclusi entrambi fra l'Italia e la Svizzera e sottoscritti a Lugano il 22 ottobre 1923.	5353
ROTIGLIANO: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bergamo Mario per il reato di rifiuto di generalità.	5359	Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati relative: 1°) alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2°) ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa	5353
Disegno di legge (Discussione): Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359; 11 marzo 1920, n. 399; 1° settembre 1920, n. 1386; 24 marzo 1921, n. 426; 4 gennaio 1923, n. 208, e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'Acquedotto pugliese: CANELLI, relatore	5354	Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5353
BIANCHI MICHELE, sottosegretario di Stato.	5355	Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei metodi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912 e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922	5354
PRESIDENTE.	5355	Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5355
Disegno di legge (Rinvio): Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali.	5355	Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473), concernente l'esercizio delle assicurazioni private. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5359
Disegni di legge (Approvazione): Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo.	5349	Disposizioni per la leva all'estero. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5359
Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al consorzio portuale di Palermo con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale.	5349	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2145, relativo alla istituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	5360
Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5350	Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi	5361
Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte.	5350	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1855, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5368
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale firmati entrambi in Roma, il 20 luglio 1925, nonchè delle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione	5352	Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna	5370
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 luglio 1923.	5352	Autorizzazione a procedere contro il deputato Rocca Massimo.	5360

Votazione segreta:	Pag.	Pag.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna	5371	
Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo.	5371	
Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al consorzio portuale di Palermo con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale.	5371	Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei metodi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912 e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 5372
Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5371	Conversione in legge di decreti riguardanti l'atto di transazione con la Società concessionaria dell'Acquedotto Pugliese 5372
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte.	5371	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio tra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale, firmati entrambi in Roma, il 20 luglio 1925, nonché alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione.	5371	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 luglio 1923	5371	
Approvazione della convenzione e del regolamento internazionale per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, conclusi entrambi tra l'Italia e Svizzera e sottoscritti a Lugano il 22 ottobre 1923.	5372	
Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati e relative: 1º) alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2º) ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa.	5372	
Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materie di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5372	

La seduta comincia alle 15.

MIARI *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di sabato 30 gennaio ultimo scorso.

Sul processo verbale.

TORRE EDOARDO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRE EDOARDO. Onorevoli colleghi! Ho chiesto di parlare sul processo verbale, e ringrazio l'onorevole presidente della Camera di avermelo concesso, per rendervi consapevoli di una gravissima accusa che è stata elevata contro di me e contro gli onorevoli Boido e Reborà, accusa che, se vera, ci avrebbe resi e ancora ci renderebbe passibili delle più gravi sanzioni, accusa che non è che la continuazione di una turpe campagna di diffamazione, di denigrazione e di calunnie condotta da due anni contro di me da gente innominabile.

E vengo all'accusa. Il giornale...

PRESIDENTE. Non facciamo nomi nè di giornali, nè di persone! Teniamoci in una sfera più serena!

TORRE EDOARDO. ...*Regime Fascista* di Cremona, in data 31 gennaio ultimo scorso, pubblicava un articolo anonimo dal titolo « Dissidentismo », nel quale fra l'altro era detto: « Venne ultimo e ben più grave il dissidentismo di Torre, condiviso dai suoi accolti Boido e Reborà. Anche qui si ripete il solito personalismo con l'ingiustificabile pretesa di farsi ragione delle proprie ambizioni, anche qui attorno e dietro una torma famelica di postulanti.

« Differiva questo dissidentismo dagli altri, in quanto Torre puntava più alto, fino alla salute del Duce; perciò i tre deputati avevano preso in tempo delle precauzioni. Difatti avevano sobillato le forze armate del partito proprio nel momento più tragico, quando gli avversari già si aspettavano di

ora in ora la disfatta del fascismo, e il *Giornale d'Italia* preparava il clichè dell'annuncio della caduta del Ministero Mussolini.

« Avevano inoltre alla loro sedizione sovrapposta l'etichetta di Fasci di combattimento, per sorprendere meglio la buona fede dei gregari.

« La manovra fu scoperta in tempo, e i tre messeri, con le mani nel sacco furono messi subito a tacere. Si spegneva così la perfidia di una aggressione al Duce ed al partito ».

Vi faccio grazia del resto...

PRESIDENTE. Basta, onorevole Torre!

TORRE EDOARDO. Mi permetterà di fare una dichiarazione...

PRESIDENTE. Veniamo al succo!

TORRE EDOARDO. Quest'articolo, onorevoli colleghi, è stato pubblicato nel medesimo giorno dalla *Gazzetta del Popolo* di Torino, sotto il titolo « Vibrata requisitoria dell'onorevole Farinacci contro i dissidenti ». A una mia fierissima protesta « Regime Fascista » rispondeva dichiarando che l'articolo non era dell'onorevole Farinacci, ma dell'onorevole Gianferrari...

PRESIDENTE. La prego di non fare nomi; questo è un fatto personale!

TORRE EDOARDO. L'onorevole Gianferrari ha dunque sorpreso la buona fede della *Gazzetta del Popolo*, alla quale ha gabelato come un articolo dell'onorevole Farinacci quella che non era che la sua volgarissima prosa. Ma questo, onorevoli colleghi, è il meno che conta. Ciò che conta è la prosa suddetta, la quale non è che menzogna dalla prima all'ultima parola. L'onorevole Gianferrari ha sfrontatamente mentito...

PRESIDENTE. Non sollevi fatti personali!

TORRE EDOARDO. Mi permetta. Nè io, nè l'onorevole Reborà abbiamo mai pensato in nessun momento e in nessun modo di sollevare la forza armata del partito contro il partito, e tanto meno contro la persona del presidente del Consiglio. Mente chiunque lo afferma!

Siamo usciti dal partito, non nel momento tragico, ma ai primi di febbraio 1925, e cioè a un mese di distanza dal discorso del 3 gennaio, ed allora la battaglia contro i quartarellisti era già vinta.

Nel momento tragico, nel momento in cui, onorevoli colleghi, i distintivi fascisti si rarefacevano in modo impressionante, gli onorevoli Boido, Reborà ed io fummo tra i pochissimi deputati fascisti che qui alla Camera... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Basta ora, onorevole Torre!

TORRE EDOARDO. Ho il diritto di parlare!...

...fummo sempre disciplinati e sostenemmo le camicie nere...

PRESIDENTE. Non mi costringa a toglierle la facoltà di parlare!

TORRE EDOARDO. Mi lasci continuare.

PRESIDENTE. No, no, è troppo lungo per un discorso sul processo verbale!

TORRE EDOARDO. Ho finito: due minuti precisi!

PRESIDENTE. Sta bene. Ma due minuti soltanto!

TORRE EDOARDO. Ed Alessandria, il venti settembre di quell'anno, a soli tre mesi di distanza dal delitto Matteotti, vide la meravigliosa adunata di trentamila fascisti, magnifica per forza e per disciplina, monito solenne agli avversari. E fu quella l'ultima adunata di Alessandria fascista.

Onorevoli colleghi! la menzogna dell'onorevole Gianferrari...

PRESIDENTE. Non faccia fatti personali, le ripeto! E concluda!

TORRE EDOARDO. ...non deve restare impunita. In quest'Aula non vi deve essere posto per i calunniatori e i diffamatori! L'onorevole Gianferrari ha l'obbligo di provare quanto ha affermato...

GIUNTA. Approvo anch'io. Anche io ho un fatto personale. È uno spudorato mentitore il signor Gianferrari!

PRESIDENTE. Non solleviamo fatti personali!

TORRE EDOARDO. L'onorevole Gianferrari ha l'obbligo, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, di provare quanto ha affermato.

PRESIDENTE. Onorevole Torre la prego di concludere!

GIUNTA. È ora di finirla! La calunnia la dobbiamo bandire dal nostro partito!

TORRE EDOARDO. Quando uscii dal partito, io esposi al presidente del Consiglio le ragioni della mia diserzione e nel medesimo tempo riaffermavo a lui personalmente la mia devozione e mi rendevo garante di quella dei miei amici. Invito chiunque a provare che nei dodici mesi trascorsi...

PRESIDENTE. Onorevole Torre, la storia è troppo lunga. La passerà alla stampa. Basta!

Una voce al centro. È molto grave!

TORRE EDOARDO. ...uno solamente dei nostri atti sia stato rivolto...

PRESIDENTE. Onorevole Torre, ella non ha più facoltà di parlare. Ordino agli

stenografi di non raccogliere le parole dell'oratore.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

REBORA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBORA. Dichiaro, a nome anche dell'onorevole Boido, trattenuto a Napoli, di associarmi pienamente alle parole pronunziate dall'onorevole Torre.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Commemorazioni.

GUGLIELMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIELMI. Onorevoli colleghi, il 2 febbraio veniva a morte nella sua diletta dimora di San Venanzo nell'Umbria santa, il senatore Eugenio Faina, ed io nulla aggiungerei al sincero compianto di tutti se non sentissi il dovere, come presidente onorario dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, da lui presieduto per tanti anni fin dalla sua fondazione, di porgere alla memoria venerata un commosso saluto.

Ben si può dire che con Eugenio Faina sparisce una delle più fulgide figure di patriotta, di amministratore e di agricoltore, e ne rimangono orme indelebili che gli valgono ben a ragione il plauso ed il cordoglio di tutti.

Grandi sono i servizi che egli ha reso alla Nazione ed al Parlamento con un'opera preclare, instancabile e feconda, e la Nazione non lo dimenticherà; ma soprattutto la memoria di lui resterà viva nel cuore e nella reverenza di quanti lo conobbero e ne trasero continuo esempio di altezza morale.

Mando alla tomba di Eugenio Faina il saluto della Camera e propongo che sia inviato un telegramma di condoglianze alle città di Perugia e di Orvieto, alla famiglia dell'estinto ed all'Istituto Internazionale di Agricoltura. (*Approvazioni*).

BASTIANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Consenta la Camera che io mi associ con parole di profondo cordoglio a quelle testè pronunziate dall'onorevole Guglielmi in memoria del senatore Faina.

Il senatore Eugenio Faina è veramente una di quelle figure che difficilmente potranno essere dimenticate.

Garibaldino nel 66 a Bezzecca, maggiore di artiglieria a Vittorio Veneto, dimostrò in ogni momento la purezza della sua passione per la Patria e la sua fedeltà alla causa italiana.

Agricoltore innamorato della terra e dei misteri di essa, profuse ad essa tutti i tesori della sua inesauribile intelligenza.

Deputato di Orvieto per parecchie Legislature, e quindi senatore, dimostrò saggezza in ogni momento, e fedeltà sempre alla causa italiana.

Mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Guglielmi a nome della deputazione dell'Umbria di inviare le condoglianze alle città di Perugia e di Orvieto che lo ebbe rappresentante in questa Aula, e all'Istituto Internazionale di Agricoltura che lo ebbe come primo presidente, e al suo paese diletto di San Venanzo che gli diede i natali. (*Approvazioni*).

PEGLION, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Il Governo si associa alla proposta degli onorevoli Guglielmi e Bastianini di rendere omaggio alla memoria del senatore Eugenio Faina, esponente insigne del progresso agricolo, e benemerito primo presidente dell'Istituto Internazionale di Agricoltura.

PRESIDENTE. Pongo a partito le proposte degli onorevoli Guglielmi e Bastianini per l'invio di condoglianze.

(Sono approvate).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ricchioni. Ne ha facoltà.

RICCHIONI. Onorevoli colleghi, alcuni giorni or sono spegnevasi in Bari, nella tarda età di 90 anni, l'onorevole Giuseppe Laudisi, deputato per la ventesima e ventunesima legislatura pel Collegio di Bitonto.

Spariva con lui una nobile figura di uomo coltissimo, di cittadino integerrimo, di patriota ardente, rimasto sempre fedele ai suoi ideali di redenzione della patria, da quando cospirò contro il Borbone liberticida, ai nostri giorni, in cui la gioventù eroica ha reso grande e temuta questa nostra Italia.

Uomini siffatti non possono partirsene dal mondo senza lasciare larga eco di rimpianto, senza far sentire in chi li conobbe e li apprezzò il desiderio di ricordarli per quanto essi fecero, con spirito di abnegazione, a vantaggio del paese. (*Approvazioni*).

Giuseppe Laudisi, nato a Bitonto nel 1835 e passato a Napoli poco più che ventenne per compiere i suoi studi letterari e filosofici, sentì tutta l'importanza di quel momento storico in cui si maturavano i de-

stini per una Italia libera e indipendente. Si unì quindi con fraterna amicizia alla schiera di quelli eletti che col senno, con le civili virtù, col sangue, con la rinuncia ad ogni bene personale, ci diedero una Patria.

Tornato in provincia dopo aver partecipato alla rivoluzione, gli fu offerto da Luigi Settembrini il provveditorato agli studi di Bari, posto che accettò solo per ossequio al proponente, sentendosi piuttosto portato all'insegnamento universitario.

Assunse nondimeno il nuovo compito con tutto lo scrupolo e la rettitudine da lui posti in ogni atto della sua vita; organizzò nella provincia di Bari l'amministrazione scolastica, creò istituti primari e secondari, convitti ed archivi, quanto insomma era necessario ad educare le nuove generazioni allo spirito dei tempi.

E provveditore rimase per 16 anni, gli ultimi dei quali, passati in Toscana, gli procurarono la cordiale amicizia del barone Ricasoli, che lo riceveva spesso nel suo castello di Broglio dove penetravano soltanto gli intimi dell'insigne parlamentare e tra costoro gli uomini eminenti della vecchia destra: Sella, Lanza, Minghetti, Pisanelli ed altri. E quando, lasciato l'ufficio, dopo una lunga parentesi di studi in cui meditò e scrisse magistralmente intorno alle opere di Kant, di Hegel e di Fichte, gli elettori della sua Bitonto lo vollero nel 1897 a proprio rappresentante nel Parlamento, degli uomini della vecchia destra, egli seguì fedelmente l'esempio di ossequio alla libertà moderata dall'ordine, di devozione verso la Monarchia di Savoia, di tutela degli interessi pubblici al di sopra e al di fuori di ogni interesse personale.

Oratore forbito, non mancò di prendere la parola in favore della sua provincia, trattando a preferenza questioni conformi allo spirito suo di uomo di studi. Ed Egli ha il merito fra gli altri di aver sollevato alla Camera per primo la questione della istituzione dell'Università di Bari, che tante vicende doveva avere, e che solo per la ferma volontà del Governo nazionale doveva essere risolta.

Consentite, perciò, onorevoli colleghi, che io saluti con animo devoto la memoria di quest'uomo, e vi proponga d'inviare l'espressione del vostro cordoglio alla famiglia Sua ed a Bitonto che gli dette i natali. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica. Ne ha facoltà.

ROMANO MICHELE, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il Governo nazionale si associa alla nobile commemorazione dell'illustre cittadino scomparso, e si associa pure alla proposta fatta per l'invio delle condoglianze.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Ricchioni di inviare condoglianze alla famiglia dell'illustre estinto ed alla città che gli ha dato i natali.

(*È approvata*).

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma della famiglia del generale Bonomo:

« Famiglia generale Bonomo rivolge V. E. onorevole Camera deputati commosso deferente pensiero riconoscente. — *Famiglia BONOMO* ».

Il superiore generale dei missionari del Sacro Cuore ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« Profondamente commossi dell'insigne omaggio che la Camera dei deputati, rappresentante l'intera Nazione italiana, ha voluto rendere alla memoria del nostro illustre confratello e maestro padre Giovanni Genocchi, porgiamo fieri e devoti il nostro attestato di riconoscenza. Di questi nostri sentimenti preghiamo l'Eccellenza Vostra di rendersi interprete presso l'alta Assemblea assicurandola che delle condoglianze della Camera italiana, da Vostra Eccellenza partecipate con parole così alte e gentili, serberemo tutti in cuore incancellabile ricordo. Coi sensi della più alta considerazione ho l'onore di professarmi

« Di Vostra Eccellenza

Obbligatissimo

« A. BROCKEN »

*Superiore generale
dei missionari del Sacro Cuore.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Sansanelli, di giorni 10; Raggio, di 2; Siotto, di 2; Bertacchi, di 2; Cavalieri, di 2; Pala, di 2; Ranieri, di 2; Milani Giovanni, di 2; Ducos, di 2; Piccinato, di 5; Renda, di 2; Palmisano, di 2; Fabbri, di 10; Schirone, di 2; Armato, di 2; Muscatello, di 1; Manaresi, di 1; Tosi, di 1; Guidi Buffarini, di 1;

Leoni Antonio, di 1; Lo Monte, di 1; Carnazza Carlo, di 1; Casagrande, di 1; Raschi, di 1; Fani, di 1; Rossi-Passavanti, di 1; Scorza, di 1; Spinelli Enrico, di 1; Maraviglia, di 1; Moretti, di 1; Gangitano, di 1; Arpinati, di 1; Arrivabene Antonio, di 1; Ventrella Almerigo, di 1; Baiocchi, di 1; Baragiola, di 1; Barduzzi, di 1; Cantalupo, di 1; Barnaba, di 1; D'Ayala, di 1; Di Marzo, di 1; Fragapane, di 1; Graziano, di 1; Restivo, di 1; Mongiò, di 1; Salerno, di 1; Scialoja, di 1; Tovini, di 1; Ungaro, di 1; Vaccari, di 1; Venino, di 1; Marzotto, di 1; Ricci Renato, di 1; Vicini, di 1; Giarratana, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Messedaglia, di giorni 4; Maffei, di 2; Termini, di 5; Gemelli, di 2; Giuriati, di 2; Genovesi, di 2; Marescalchi, di 2; Gray Ezio, di 8; Imberti, di 3; Lantini, di 2; Orano, di 2; Greco, di 2; Federzoni, di 2; per ufficio pubblico gli onorevoli: De Capitani d'Arzago, di giorni 5; Galeazzi, di 2; Olmo, di 2; Arnoni, di 10; Caprino, di 2; Grassi, di 2; Pirrone, di 5; Re David, di 2; Pierazzi, di 2; Belluzzo, di 2.

(Sono concessi).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In virtù dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 226, chiamo a far parte della Commissione per l'esame dei Codici civili, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile gli onorevoli deputati: Caradonna, Carnazza Gabriello, Colucci, Cristini, Fera, Frignani, Gasparotto, Geremicca, Maraviglia, Majorana Martire, Re David, Riccio, Rotigliano, Scialoja, Soleri, Suvich e Tumedei.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che il Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e ministro per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 febbraio 1926 il seguente disegno di legge:

Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna (721)

Sarà deferito alla Commissione che esaminò il disegno di legge n. 673, concernente il Trattato di Washington.

Il ministro dei lavori pubblici ha stamati presentato alla Presidenza i disegni di legge:

Conversione in legge con modifiche del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce le esenzioni da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura; (723)

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, recante disposizioni con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche. (722)

Saranno inviati agli Uffici.

Il ministro stesso ha ritirato il disegno di legge n. 201, per l'applicazione del freno ai veicoli.

Il ministro dell'interno ha presentato alla Presidenza il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, concernente la istituzione del servizio ispettivo nei comuni e nelle provincie. (724)

Sarà inviato agli Uffici.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Acerbo, Forni Roberto e Bianchi Fausto a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ACERBO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia. (720).

FORNI ROBERTO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Istituzione dell'Opera nazionale per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù. (719).

BIANCHI FAUSTO. Mi onoro presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria, di cui all'articolo 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (Approvato dal Senato) (695).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Josa al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere se non ritenga incompatibile la nomina dei veterinari provinciali a presidenti di Commissioni ippiche provinciali, delle quali fanno anche parte di diritto veterinari direttori di stazioni di monta, il cui giudizio può essere turbato dalla presenza del superiore, e se inoltre non creda opportuno far ricadere la nomina suddetta unicamente su allevatori scelti con rigorosi criteri di capacità e probità ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale.

PEGLION, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. L'opinione dell'onorevole interrogante circa la opportunità di far cadere la scelta dei presidenti delle Commissioni ippiche provinciali unicamente su allevatori scelti con rigoroso criterio di capacità e di probità, è pienamente condivisa dal Ministero dell'economia nazionale.

Le nomine effettuate con decreto ministeriale del 29 novembre 1924, per il biennio 1924-25, furono ispirate appunto a questo giusto criterio.

È vero che recentemente la Commissione ippica per la provincia di Campobasso è stata presieduta dal veterinario provinciale locale, ma ciò è avvenuto soltanto perchè il prefetto, valendosi dei poteri conferitigli dal vigente regolamento, ha chiamato il veterinario stesso a sostituire d'urgenza il presidente, dottor Giovan Battista Masciotti che aveva presentato le dimissioni alla vigilia delle visite agli stalloni.

Può esser data però assicurazione all'onorevole interrogante che il Ministero dell'economia nazionale intende non soltanto di attenersi anche per l'avvenire alla norma già adottata, ma altresì di invitare i signori prefetti ad uniformarsi alla norma stessa nei casi di sostituzione d'urgenza dei presidenti delle Commissioni ippiche provinciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Josa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

JOSA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale delle assicurazioni che ha voluto darmi.

Auguro che in avvenire non si verifichino casi come quello accennato nella mia interrogazione, e a far parte delle Commissioni ippiche provinciali vengano chiamati

gli allevatori, secondo le precise disposizioni del Regolamento per l'applicazione della legge 26 giugno 1887.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Barbiellini-Amidei, al ministro delle finanze, « per conoscere se nella applicazione della legislazione in vigore per le tasse di vendita di benzina si tiene conto della reale composizione chimica del petrolio nazionale allo stato di estrazione ».

Non essendo ancora presente l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, ritarderemo lo svolgimento di questa interrogazione in attesa della sua venuta.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Barbiellini-Amidei, al ministro dell'interno, « per conoscere se non ravvisa necessario definire gli inni nazionali e disciplinarne l'esecuzione in pubblico. Cioè stabilire inni nazionali: *Marcia Reale, Giovinezza, Piave*, stabilire la forma di onore dovuta da tutti, ed inibire in certi locali, ed in generale dopo un certo orario, la loro esecuzione per il rispetto dovuto agli inni stessi ».

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. D'accordo con l'onorevole interrogante, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato a quindici giorni.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pala, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti il Governo nazionale abbia in animo di adottare perchè il cinematografo possa in Italia dal regime fascista essere inquadrato in quell'azione di educazione nazionale che si compie quotidianamente sotto la guida spirituale e materiale del Capo del Governo ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Di Mirafiori, al ministro delle comunicazioni, « se non intenda, proseguendo il magnifico riordinamento dell'Azienda ferroviaria italiana, disporre affinché nei vagoni-ristoranti riducendo il numero delle portate, il vitto sia migliorato; e fascisticamente riformare i servizi dei ristoranti delle stazioni, salvo rare eccezioni meno che mediocri e pessimi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

PANUNZIO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. I pranzi a prezzo fisso che si servono nelle carrozze-ristoranti sono composti con vivande che corrispondono alle esigenze — non regionali — della generalità dei viaggiatori, e la lista dei piatti, salvo opportuni adattamenti, è formata secondo un tipo

unico di pasto in uso in tutte le vetture che circolano nei vari Stati di Europa.

Il servizio delle carrozze-ristoranti non ha dato luogo a lagnanze; l'Amministrazione, a ogni modo, sorveglia il regolare andamento di tale servizio anche per quanto riguarda la buona qualità dei generi occorrenti per la preparazione delle vivande, e, stia sicuro l'onorevole interrogante, che qualora pervengano reclami, questi saranno presi nella dovuta considerazione.

Per quanto riguarda i caffè-ristoranti di stazione devonsi far rilevare che il servizio procede con la maggiore regolarità negli esercizi dei centri principali; citansi ad esempio quelli di Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Bolzano, Bologna, Pisa, Napoli, Cesena, Parma, Roma, Foggia, Potenza e Messina. L'Amministrazione ferroviaria sorveglia attivamente l'andamento di tutti gli esercizi.

I funzionari incaricati delle ispezioni prelevano sovente campioni di generi che vengono sottoposti ad analisi a cura dell'Ufficio centrale sanitario delle ferrovie.

Quando nel funzionamento dei caffè-ristoranti in parola si riscontrano anomalie, ovvero qualora i generi sottoposti ad analisi non si riconoscano genuini, gli esercenti responsabili vengono puniti con multe pecuniarie, e nei casi più gravi e di recidiva si provvede alla rescissione anticipata dei contratti, o non viene, alla scadenza dei medesimi, rinnovata la concessione. L'applicazione, di quest'ultime sanzioni implica l'esclusione di detti esercenti dal partecipare all'appalto di altri esercizi del genere.

L'Amministrazione ferroviaria non manca, in occasione della rinnovazione dei contratti, di disporre che siano introdotti nel funzionamento dei caffè-ristoranti opportuni e adatti miglioramenti, che rispondano alle moderne accresciute esigenze dei viaggiatori; si sta ora studiando la possibilità di ottenere una migliore organizzazione tecnica degli esercizi di cui trattasi, modificando anche le direttive sinora seguite nell'assegnazione delle concessioni, perchè non è da ammettere *a priori* che il sistema migliore sia quello della gara.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Mirafiori ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI MIRAFIORI-GUERRIERI. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario, ma mi preme di dichiarare una cosa molto semplice: che ho diviso la mia interrogazione in due parti: una riguardante la com-

pagnia dei vagoni letto, e l'altra gli esercizi dei ristoranti delle stazioni.

La compagnia dei vagoni letto ha veramente delle benemerite, ma l'onorevole sottosegretario di Stato non ha risposto al mio quesito preciso, e cioè di vedere se è possibile di mantenere il prezzo attuale, diminuendo il numero delle portate e servendo dei pasti migliori.

PANUNZIO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Ho risposto che i pasti sono eguali in tutta Europa...

DI MIRAFIORI-GUERRIERI. No, non sono eguali, onorevole sottosegretario...

PANUNZIO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Altrimenti non sarebbero servizi internazionali, ma regionali...

DI MIRAFIORI-GUERRIERI. ...perchè in nessun esercizio pubblico, pagando quello che si paga colla tariffa dei vagoni ristoranti, si può avere un trattamento di portate così abbondante.

Per la seconda parte, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario, ma mi permetto di insistere perchè vi sia una sorveglianza assidua. Infatti, tra i viaggiatori vi sono, non soltanto persone che godono perfetta salute, ma anche vecchi, bambini, donne e forestieri, che spesse volte sono sofferenti.

Il Governo deve credere a quella che è stata una mia indagine. I cestini, i famigerati cestini, che sono venduti certe volte a prezzi di vero strozzinaggio, rappresentano per chi li acquista, non una incognita sul prezzo, ma una incognita per lo stomaco e per le conseguenze che vengono all'indomani. (*Si ride*).

E io aggiungo una sola raccomandazione, vivissima: che non si ripeta più per il futuro lo scandalo di certe stazioni ferroviarie, di cui io potrei fare i nomi: me ne astengo, perchè oggi è giornata di elettricità, e queste cose, anche se secondarie, hanno la loro importanza. Potrei ribattere quel che ha detto l'onorevole sottosegretario a proposito delle stazioni, ad esempio quella di Genova, per cui io non posso associarmi ai suoi elogi. Comunque, la sorveglianza delle Amministrazioni ferroviarie sia molto energica, perchè, onorevoli colleghi, anche l'interrogazione che ho presentato rappresenta un problema, che non è di secondaria importanza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Poichè è ora presente l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze lo prego di voler rispondere alla interrogazione dell'onorevole Barbiellini-A-

midei, di cui è stato ritardato lo svolgimento.

D'ALESSIO FRANCESCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Prego di differire lo svolgimento di questa interrogazione a domani perchè mi mancano ancora elementi per la risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Barbiellini, ella consente?

BARBIELLINI AMIDEI. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pala, al ministro delle comunicazioni, «per sapere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare le cause che hanno ripetutamente prodotto numerose vittime al passaggio a livello di Pietra Ligure».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Josa, ai ministri dell'economia nazionale, della giustizia e degli affari di culto, e delle finanze, «per conoscere se si propongano di emanare provvedimenti in favore della ricomposizione dei fondi frammentati, e della costituzione del bene di famiglia, allo scopo di evitare l'eccessivo frazionamento della proprietà terriera e con esso il danno dell'agricoltura; e, se, in attesa dei provvedimenti accennati, non credano intanto di favorire la permuta dei piccoli fondi, tendente appunto alla ricomposizione e arrotondamento dell'unità culturale, colla totale esenzione dei diritti fiscali».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

PEGLION, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. L'argomento, sul quale l'onorevole Josa richiama l'attenzione dei ministri interessati, è di notevole importanza, poichè è certamente un malanno la eccessiva frammentazione della proprietà rustica.

Ma il problema è molto complesso ed investe questioni di carattere tecnico, economico, giuridico fiscale, per la cui soluzione può ben dirsi che gli studi finora compiuti al riguardo, pure larghi e profondi, e l'esperienza che ci viene da altri paesi, non additano vie tranquillamente percorribili da noi.

Si vuole, o meglio, si vorrebbe eliminare la eccessiva frammentazione già ora esistente, ed impedire nuove ulteriori frammentazioni. A tali fini s'invocano, da un lato, provvedimenti per la ricomposizione dei fondi frammentati e dispersi, dall'altro provvedimenti diretti ad assicurare la indivisibilità delle unità culturali.

A parte la difficoltà senza dubbio assai grave, di stabilire la figura e la entità delle unità culturali da ricostituire o da difendere nel nostro Paese così diverso da luogo a luogo per condizioni agricole, sta di fatto che tanto la ricomposizione dei fondi frammentati e dispersi, come la indivisibilità del fondo costituente una unità culturale, implicano, necessariamente, una riforma sostanziale del nostro diritto civile anche in contrasto con la mentalità, col sentimento, con le tradizioni nostre in materia.

Ciò non vuol dire, a nostro avviso, che non si possa e non si debba, in vista di un sicuro vantaggio economico di carattere generale, affrontare anche una tale riforma; ma ciò impone, indiscutibilmente, una grande ponderazione, un più vasto e profondo esame del problema e delle possibilità di utili soluzioni che esso presenti.

E questo vale non solo per il caso che si creda dover raggiungere gli scopi essenzialmente con mezzi d'imperio, ma pure per il caso in cui si pensi di seguire criteri di più blando intervento legislativo, poichè se pure si voglia limitarsi — nei riguardi, ad esempio, della commassazione — ad incoraggiare esperimenti, necessarie sono sempre date coercizioni e sempre sono da risolvere questioni di gravità assai notevole che lasciano molto perplessi, come quelle, ad esempio, riflettenti i diritti di terzi (servitù, affitti, ecc.) e, quanto alla indivisibilità del fondo, in ogni caso è da modificare il sistema attuale.

Ciò posto, l'onorevole interrogante vorrà ammettere di buon grado come i ministri, ai quali si è rivolto, non possano dargli altro affidamento fuor che quello di un pieno riconoscimento dell'importanza del problema segnalato e della volontà di farne oggetto di studio.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali intese a favorire le permuta di piccoli fondi a scopo di arrotondamento è noto che la legge di registro stabilisce la registrazione gratuita delle permuta stesse nei limiti del valore di cinque mila lire. La tassa di registro è la più grave e quindi la esenzione ha un valore sensibile.

Restano le tasse di bollo e quelle ipotecarie di trascrizione; ma si tratta di oneri fiscali di lievissima entità che non possono gran che influire sulle permuta di cui trattasi, mentre un esonero dal pagamento di essi turberebbe pericolosamente l'equilibrio su cui poggia il nostro sistema fiscale.

PRESIDENTE. L'onorevole Josa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

JOSA. Mi attendevo in risposta alla mia interrogazione precisi e concreti affidamenti che non trovo invece nelle parole dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale.

L'eccessiva frammentazione della proprietà terriera e della coltura in alcune regioni e in alcune condizioni dell'economia agraria è un ostacolo per il progresso dell'agricoltura ben maggiore forse di quello che sia lo stesso latifondo in altre regioni e in altre condizioni.

Io spero perciò che il Governo nazionale vorrà aggiungere alle sue infinite benemerenzze quella di affrontare il problema della ricostituzione dei fondi frammentati, cominciando intanto ad agevolare le permutate di terreni a questo scopo colla esenzione completa da ogni tassa e diritto fiscale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni degli onorevoli:

Lantini, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere se sia vera la notizia pubblicata da un giornale scolastico fiorentino, circa una pretesa inchiesta ordinata da codesto Ministero sulle scuole di Genova, la cui saggia e fervorosa opera educativa ha avuto anche nel corso dell'anno passato compenso di premi e di elogi altissimi. La presente interrogazione trova giustificazione maggiore nel fatto che le autorità responsabili preposte al comune di Genova dal regime fascista non ne sono informate, mentre il giornale divulgatore vanterebbe la possibilità di attingere dal Ministero segrete e delicate informazioni »;

Lantini, ai ministri della guerra, e delle comunicazioni, « per conoscere se — certamente già convinti della sempre crescente importanza spirituale, politica e militare dell'educazione e dell'allenamento alpinistico del popolo italiano, che la guerra vittoriosa ha avvicinato senza distinzione di regioni, alla sua grande e protettrice barriera montana della Venezia Tridentina e della Giulia — sull'esempio più o meno mascherato di Nazioni straniere, e in forza dell'esperienza della guerra e dello stesso dopo guerra, credono:

1°) di riconoscere all'Associazione Nazionale « Club Alpino Italiano » una funzione parastatale nei riguardi dell'attività alpinistica e quindi nella conduzione e manutenzione dei rifugi dell'Alto Adige che dell'attività stessa sono il primo e più importante presupposto e che già sono in parte ed in parte dovranno essere dedicati al nome ed

alla protezione delle più importanti città italiane;

2°) di dare ai soci dello stesso « Club Alpino Italiano » la concessione di due viaggi annuali al ribasso del 75 per cento per ogni socio sul percorso fra la sede della rispettiva sezione e la stazione ferroviaria viciniora ad uno dei rifugi di Alta Montagna, posti sotto la tutela del Club Alpino;

3°) di estendere la predetta concessione a tutte le Associazioni nazionali di carattere alpinistico ed in primo luogo all'« Associazione Nazionale Alpini » che raccoglie tra i suoi soci il fiore degli ufficiali e soldati del gloriosissimo Corpo ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Approvazione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo. — Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al consorzio portuale di Palermo con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione ed arredamento del porto di Palermo.

Questo disegno di legge è connesso con l'altro che segue immediatamente nell'ordine del giorno: Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere, al consorzio portuale di Palermo con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale.

Si dia lettura del primo disegno di legge.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 185-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto Reale 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Si dia lettura del secondo disegno di legge connesso con quello ora approvato.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 187-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 1 febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di sub-concessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e società di credito edilizio.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio. (Approvato dal Senato).

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 630-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di

credito edilizio, con l'aggiunta di un articolo 4 così concepito:

« È autorizzato ad esercitare il credito edilizio, a termini della presente legge, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, purchè costituisca una sezione autonoma con un capitale versato non inferiore ai 25 milioni.

« Alla predetta sezione si applicano le disposizioni fiscali stabilite dagli articoli 5 e 8 della legge 14 aprile 1921, n. 488 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 639-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico. Chiedo se il Governo consente che se ne dia lettura nel testo della Commissione.

PEGLION, sottosegretario di Stato per l'economia nazionale. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Articolo unico.

« Il Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, è convertito in legge, con gli emendamenti risultanti dal nuovo testo che si allega.

Art. 1.

È fondato in Torino l'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, nella forma di ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo. Di esso fanno parte, obbligatoriamente, lo Stato, le provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria. Potranno altresì partecipare al Consorzio, volontariamente, altri Enti pubblici e privati.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere e favorire, con tutti i mezzi che la scienza e la pratica consigliano, l'incremento ed il miglioramento della industria zootecnica e casearia nel Piemonte.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di quattro rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, uno dei quali con la carica di presidente, di un rappresentante di ciascuna delle provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria, di un rappresentante delle Cattedre ambulanti di agricoltura del Piemonte, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, e di un rappresentante di ciascuno degli Enti che contribuiranno continuamente con una somma annua non inferiore a lire cinquemila. Fa parte inoltre del Consiglio il direttore dell'Istituto, con funzioni di segretario.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati in sostituzione di consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

(È approvato).

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato con lire 75,000 annue, che faranno carico al capitolo « Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini », del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, le provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria con lire venticinquemila annue ciascuna. È inoltre devoluto all'Istituto l'intero patrimonio appartenente all'Istituto zootecnico per il Piemonte in Torino, all'Istituto pratico di zootecnica e caseificio in Cuneo, e alla Fondazione Marcello Soleri per l'incremento dell'industria zootecnica e casearia in Novara, che sono soppressi come istituzioni autonome e sono trasformati in sezioni del nuovo Istituto.

(È approvato).

Art. 4.

L'Istituto ha quattro sezioni, con sedi rispettivamente in Torino, Cuneo, Novara e Alessandria.

La sezione di Torino, presso cui l'Istituto ha la sede centrale, conserva il suo carattere sperimentale.

(È approvato).

Art. 5.

Il personale direttivo dell'Istituto è costituito di un direttore dell'Istituto, che è anche il direttore della sezione sperimentale di Torino e di tre direttori di sezione.

La nomina dei direttori, salvo il disposto dei due ultimi capoversi del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero della economia nazionale, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'Istituto.

Nella prima applicazione della presente legge, è nominato direttore dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte il direttore del soppresso Istituto zootecnico per il Piemonte: egli conserva, a norma dell'articolo 13 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2215, la sua qualità di funzionario di ruolo dell'Amministrazione governativa, e, a carico del bilancio dell'Istituto, un assegno in misura non inferiore a quella di cui attualmente gode.

Il direttore del soppresso Istituto pratico di zootecnica e caseificio di Cuneo è nominato direttore della sezione di Cuneo dello Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, con uno stipendio non inferiore a quello attualmente goduto.

(È approvato).

Art. 6.

Il direttore dell'Istituto presenta annualmente all'esame ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione un dettagliato rapporto sull'attività svolta dalle varie sezioni ed il programma da svolgere nell'anno successivo, nonché il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

(È approvato).

Art. 7.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministero della economia

nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi da concedersi al personale, nonchè il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari, salve le disposizioni dell'articolo precedente, concernenti gli attuali direttori di Torino e di Cuneo ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale firmati entrambi in Roma, il 20 luglio 1925; nonchè alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925, nonchè alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 666-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925; nonchè alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 agosto 1923.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 agosto 1923.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 39).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati i seguenti atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, salvo per la Russia, i cui delegati hanno firmato in Roma il 14 agosto 1923:

- 1°) Trattato di pace;
- 2°) Convenzione relativa al regime degli Stretti;
- 3°) Convenzione concernente le frontiere della Tracia;
- 4°) Convenzione relativa allo stabilimento ed alla competenza giudiziaria;
- 5°) Convenzione commerciale;
- 6°) Protocollo relativo all'accessione del Belgio e del Portogallo a talune disposizioni firmate a Losanna;
- 7°) Protocollo relativo a talune concessioni accordate nell'Impero Ottomano;
- 8°) Protocollo relativo al territorio di Karagatch ed alle isole di Imbros e di Tenedos;
- 9°) Protocollo relativo al Trattato concluso a Sèvres fra le principali Potenze alleate e la Grecia il 10 agosto 1920, relativo alla protezione delle minoranze in Grecia ed al Trattato concernente la Tracia, concluso fra le stesse Potenze anche a Sèvres il 10 agosto 1920 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della convenzione e del regolamento internazionale per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, conclusi entrambi fra l'Italia e la Svizzera, e sottoscritti a Lugano il 22 ottobre 1923.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione e del regolamento internazionale per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, atti conclusi entrambi fra l'Italia e la Svizzera e sottoscritti a Lugano il 22 ottobre 1923.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 140-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al regolamento internazionale per la navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano, atti conchiusi entrambi fra l'Italia e la Svizzera, e sottoscritti a Lugano il 22 ottobre 1923 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919, fra l'Italia ed altri Stati e relative: 1º) alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2º) ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Approvazione di due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1º) alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2º) ad una Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 143).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919, fra la Italia ed altri Stati:

1º) Convenzione per la revisione dell'Atto generale di Berlino del 29 febbraio 1883, e dell'Atto generale e della dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890;

2º) Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 398-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti la Amministrazione dello Stato, sostituendo all'ultimo periodo dell'articolo primo il seguente: « Ai testimoni e periti sono applicabili, in questo caso, gli articoli 210, 214, 215 e 216 del Codice penale ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei metodi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912 e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei metodi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912 e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 461-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei modi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912, e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'Acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426,

4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, numero 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge (V. Stampato n. 478-A).

PRESIDENTE. Su questo disegno di legge è stato presentato dall'onorevole Canelli, relatore, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prima di ogni altra discussione in merito all'approvazione del presente disegno di legge, a completamento della relazione, chiede in comunicazione al Governo gli atti ed i documenti relativi alla transazione già effettuata ed ai pagamenti eseguiti alla Società concessionaria ».

Onorevole Canelli vi insiste ?

CANELLI, relatore. Insisto, e se ella me lo concede, signor Presidente, ne dirò le ragioni alla Camera.

Si tratta della conversione in legge di un decreto-legge che autorizza una transazione, cioè un complesso di rapporti fra lo Stato ed una società concessionaria, per una somma ingente, di molti milioni.

Questo decreto del 1919 è stato eseguito prima di essere convertito in legge: cioè lo Stato ha pagato un'ingente somma di circa 77 milioni, senza aspettare, come si è chiesto al Governo di allora, che quel decreto fosse convertito in legge. La Commissione chiamata ad esaminare il decreto che autorizza la transazione, non ha creduto di dover limitare il suo esame ai soli patti della transazione, ma ha creduto suo dovere di allargare il campo delle sue indagini e giacché la transazione era stata nel frattempo eseguita, di esaminare anche « come la transazione stessa fosse stata eseguita ».

La Commissione insomma si è posto il dilemma: deve approvare questo decreto puramente e semplicemente, o deve invece chiedere che la istruttoria sia ampliata e completata con un altro atto, cioè con la richiesta di tutti i documenti relativi all'esecuzione della transazione ed ai pagamenti fatti, senza che il decreto fosse convertito in legge ? E allora, signor Presidente, il diritto di allargare il campo a tali indagini, e quello di richiedere al Governo i relativi documenti. La Commissione non poteva arrogarselo senza varcare quei limiti di legge che Vostra Eccellenza molto diligentemente avrebbe fatto risaltare. Perciò la Commissione si è riservata oggi, come è suo diritto, di

prospettare alla Camera la necessità di invitare il Governo di comunicare gli atti compiuti dai passati ministri, per un esame completo, sereno, e documentato di tutta la questione, anche perchè, ove mai lo Stato avesse pagato male, l'unica arma valida nelle nostre mani sarebbe quella di non approvare il decreto di conversione in legge, così come è proposto.

Insistendo nell'ordine del giorno; io compio per la Commissione e per me il dovere imposto dal nostro mandato, che può subordinarsi solo per disciplina a quella che potrà essere la volontà del Governo sull'accettazione dell'ordine del giorno.

BIANCHI MICHELE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI MICHELE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La transazione è stata quasi completamente attuata. Questo è lo stato di fatto. Per quanto non si possa che considerare con pessimismo quanto è stato fatto nel passato, a mio modo di vedere, non si farebbe altro che perdere del tempo se non si sanasse questa situazione di fatto, che ormai si può dire chiusa, approvando la conversione in legge del decreto.

PRESIDENTE. Onorevole Canelli, tutti i decreti-legge si eseguono.

CANELLI, *relatore*. Ma si eseguono bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato eseguito, appunto perchè è un decreto-legge. Ora, dopo sei anni, possiamo ancora rinviarlo?

CANELLI, *relatore*. Dal momento che ella fa appello, al tempo trascorso, per questa questione, per la quale non dovrebbero esservi termini, devo dire che pel regolamento in vigore devono decorrere altri due anni dal gennaio scorso perchè il decreto-legge perda la sua efficacia, se non è ratificato dalla Camera.

Perchè non dovremmo frattanto istruire completamente questa pratica?

PRESIDENTE. Il termine di due anni sta scritto infatti nella nuova legge sui decreti-legge. Ma questo riguarda il futuro.

Ora riportiamoci al passato. Oltre al controllo che esercita la Camera, vi è il controllo della Corte dei conti e quello dei Corpi consultivi. Dobbiamo rinviare il decreto-legge? L'onorevole sottosegretario si è opposto. Se ella insiste, metterò a partito il suo ordine del giorno.

CANELLI, *relatore*. Non posso insistere, se il Governo non accetta il mio ordine del giorno; debbo ritirarlo per disciplina.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono altre osservazioni, passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, che approva l'atto di transazione fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese, nonché i decreti Reali modificativi 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1º settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali.

PRESIDENTE. Segue ora il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali.

L'onorevole ministro dell'interno ha chiesto che la discussione di tale disegno di legge sia rinviata. Se non vi sono osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 696-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modifi-

cazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario, con la sostituzione al 2° e al 3° comma dell'articolo 1° dei seguenti:

« Il limite massimo per l'ammissione degli ex-combattenti, siano o non invalidi di guerra, è di 40 anni.

« È sospesa fino a tutto il 1926, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 104, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Sull'Accordo di Londra.

(Entra in questo momento nell'Aula l'onorevole ministro delle finanze — I ministri e i deputati sorgono in piedi — Vivissimi applausi).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. *(Vivissimi applausi)*. Onorevoli deputati. A Londra, come in America ho trovato in tutte le classi sociali lo stesso diffuso senso di ammirazione e rispetto per questa nostra Italia che cammina coraggiosamente verso il proprio immane destino sotto la guida infaticabile e sapiente, ad ogni istante, di Benito Mussolini, Capo del Governo e Duce del Fascismo. *(I ministri e i deputati sorgono in piedi — Vivissimi applausi)*.

Fu per me, destinato dalla sorte a compiere da 20 anni pellegrinaggi attraverso il mondo al servizio del Paese, nei limiti modesti delle mie forze, ma con fede più ardente, ragione di nuova e grande soddisfazione, divisa da tutti i miei validi compagni di lavoro, constatare questo altissimo apprezzamento del nostro Paese.

Io posso e debbo ripetere per l'accordo raggiunto a Londra quello che ho detto al mio ritorno dall'America: che non si può e non si deve parlare nè di vittorie nè di sconfitte; che non vi sono nè vincitori nè vinti; *(Approvazioni)* che nè per l'una o per l'altra parte vi fu un affare buono o un affare cattivo; che fra due popoli che hanno insieme combattuto e vinta la più grande guerra e collaborato intimamente dopo la pace non vi sono affari, ma solo eque ed oneste transazioni di rapporti di dare e di avere che la guerra aveva creati.

Il Cancelliere dello Scacchiere, signor Winston Churchill, al cui elevato senso di comprensione e di responsabilità mi è grato rendere innanzi a voi nuovamente omaggio,

ed il vostro ministro delle finanze, sotto la guida costante del primo ministro, hanno esaminato tutto il complesso di detti conti di dare e di avere, dalle origini ed in tutti gli sviluppi conseguenti, senza nulla trascurare degli elementi essenziali di ogni ordine che tali rapporti avevano costituito e tenute presenti le insuperabili necessità delle due parti.

L'Inghilterra deve essa pure pagare una annualità che rapidamente si eleva fino a circa 38 milioni di sterline per anno al suo creditore di guerra, ed ha per ciò chiesto ai suoi debitori il loro concorso, che, aggiunto alle riparazioni, deve diminuire l'onere dei contribuenti inglesi fortemente tassati.

L'Italia, che della guerra ha dovuto sostenere quasi tutto il peso e che ha visto aumentati a dismisura i propri debiti verso gli Alleati per le ragioni di cambio conseguenti allo stesso sforzo bellico e post-bellico da essa compiuto, deve limitare il proprio sacrificio e commisurararlo alla rinuncia delle riparazioni tedesche, tenuto conto, da una parte, che tutte le risorse nazionali sono necessarie per la ricostruzione del Paese, e dall'altra che lo sforzo mirabile del contribuente italiano ha già provveduto coi propri mezzi alla ricostruzione delle terre devastate ed ai bisogni delle famiglie dei suoi morti e dei suoi mutilati.

Nei limiti di queste due necessità lealmente esposte e discusse dai due Governi voi troverete la spiegazione delle cifre che costituiscono il nostro Accordo.

Il Cancelliere dello Scacchiere, in nome del Governo Britannico, ha voluto riconoscere quanto coraggiosa e nobile sia stata l'iniziativa dell'onorevole Mussolini di offrire egli stesso, nello scorso giugno, al Governo di Londra di aprire trattative e di rapidamente concluderle per il regolamento del debito di guerra dell'Italia; e ciò l'Inghilterra intese interpretare con liberalità degna delle sue tradizioni.

Da parte nostra l'onere assunto corrisponde nel suo assieme, addizionato a quello assunto a Washington, al credito dell'Italia per le riparazioni tedesche.

Il Governo intende si sappia che il giusto compromesso che ha regolato il nostro debito di guerra verso l'Inghilterra è stato raggiunto dopo la più amichevole discussione senza essere collegato in alcuna forma ed in alcun modo ad altri problemi e ad altri impegni, sia di ordine economico che di ordine politico. *(Applausi)*.

Il debito verso l'Inghilterra era precisamente costituito e rappresentato da buoni

del Tesoro italiani posseduti dalla tesoreria inglese, che si elevavano al 1° gennaio 1926 a 610 milioni di sterline. In un primo tempo i miei collaboratori ed esperti e quelli del Cancelliere dello Scacchiere inglese hanno esaminato l'origine e la formazione di questo debito e l'analisi delle varie cifre: ciò ha consentito di addivenire ad una prima riduzione concordata in 583 milioni di sterline di debito iniziale.

Stabilita così la cifra, d'accordo abbiamo studiato col Cancelliere dello Scacchiere l'applicabilità al debito inglese di un sistema di pagamento basato sul *pari passu* proporzionale ai pagamenti all'America, ma, anche per alcune caratteristiche di natura diversa che presentavano i due debiti, abbiamo riconosciuto l'opportunità di addivenire, invece, ad un accordo autonomo sulla base di un pagamento quasi costante, che si inizia con due milioni di sterline in questo esercizio in corso, diventa poi di 4 milioni per i due anni successivi, di 4 milioni 250 mila sterline per altri quattro esercizi, successivamente di 4 milioni e mezzo fino al compimento dei 62 anni.

L'addizione di questi nostri pagamenti nei 62 anni si eleva a sterline 276 milioni ed il valore attuale di tali pagamenti ad 86 milioni di sterline, che costituisce presso a poco una riduzione dell'86 per cento da parte della tesoreria inglese sul credito riconosciuto.

Si è voluto nell'articolo 6 stabilire contrattualmente quanto l'Inghilterra ha già ripetutamente da vari anni affermato, e cioè che il suo punto di vista per il pagamento dei debiti di guerra dei suoi alleati è sempre costituito dai concetti esposti nella nota Balfour e precisamente di ottenere da essi al massimo quanto il Governo inglese deve pagare al suo debitore, comprese le riparazioni di guerra. Il nostro accordo prevede infatti, con particolari precisioni e cautele, il ritorno all'Italia delle proporzionali maggiori somme che l'Inghilterra avesse eventualmente da esigere dal complesso dei suoi debitori per riparazioni e debiti di guerra.

Il tesoro italiano nel 1915 aveva depositato 22,200,000 sterlini-oro, facenti parte delle riserve auree, presso la Tesoreria Inglese, e la caratteristica di questo deposito era stata profondamente modificata da ammissioni di precedenti nostri Governi, che non crediamo discutere, e che io segnalo soltanto per concludere come il Governo inglese, anche in questo argomento, abbia con larghezza di vedute voluto riconoscere

l'appartenenza al Tesoro italiano di detto deposito in oro. Tale deposito ci sarà restituito senz'altro onere dal 1928 in poi proporzionalmente ai nostri pagamenti.

Con la firma dell'Accordo di Londra seguita a quella di Washington, che ha già avuto il vostro consenso e le vostre ratifiche, il popolo italiano ha mantenuto la promessa fatta dal Capo del Governo di liquidare i suoi debiti di guerra e di sistamarli in forma equa e sopportabile. Per lo spirito di cordiale amicizia e di consapevole riconoscimento di tutti gli elementi che costituiscono questi debiti da parte dei Governi amici ed alleati di Washington e di Londra, la finanza dello Stato è oggi sollevata del pauroso peso di debiti le cui aride cifre, definite dall'onorevole Mussolini « astronomiche » si elevavano secondo le oscillazioni del nostro cambio a circa 130 miliardi di lire, e che ora sono ridotte, in valore attuale, a circa 18 miliardi di lire da pagarsi in 62 anni.

Nessun altro debito di guerra ha l'Italia: (*Vivi applausi*) ha invece qualche credito di guerra di una certa entità (*Applausi*) e qualche assestamento di conti per trasporti e forniture. Questi ultimi conti presso a poco si bilanciano ed hanno le caratteristiche dei rapporti per servizi internazionali che vi sono permanentemente tra due Paesi.

Pur tenuto conto che i pagamenti da farsi all'Inghilterra sono superiori nei primi 5 anni a quelli da farsi all'America e che la Germania ha ancora una moratoria parziale, tuttavia anche per questi primi 5 anni i crediti di spettanza all'Italia nel piano Dawes coprono largamente gli impegni corrispondenti, e gli impegni complessivi nel tempo ulteriore, per i due accordi di Washington e di Londra, corrispondono al valore attuale del nostro credito complessivo per le riparazioni previste dal piano Dawes.

E perchè l'amministrazione delle riparazioni e dei pagamenti che ci siamo obbligati di fare verso l'America e l'Inghilterra abbia concreta e precisa corrispondenza, il Governo ha in animo di affidare tale amministrazione ad una Cassa comune da costituirsi presso la Cassa Depositi e Prestiti con modalità da studiarci. Così la Cassa Depositi e Prestiti, alla quale ebbi recentemente occasione di rivolgere vivo encomio, definendola « gelosa custode del credito dello Stato e severa distributrice del pubblico danaro » sarà chiamata ad assolvere, come le preannunciai nella stessa occasione, un importante compito che essa adempirà certamente in modo degno della sua tradizione. (*Approvazioni*).

Coi due Accordi di Washington e di Londra il Governo Fascista ha chiuso, primo fra i Governi delle grandi Potenze debitorie di guerra, all'infuori dell'Inghilterra, quest'ultimo e colossale residuo della lotta immane, e può segnare il sacrificio dell'Italia nel limite di brevi, storiche constatazioni e cioè: che il popolo italiano è entrato volontariamente in guerra e che la guerra ha condotto quasi da solo: che se soltanto una piccola parte degli effettivi messi da noi in campo fosse stata, col relativo vettovagliamento e munizionamento, fornita dagli alleati, come è avvenuto su altre fronti e per tutta la durata della guerra, debiti finanziari verso gli alleati stessi non ne sarebbero esistiti (*Vivi applausi*); che dalla guerra non abbiamo tratto che un giusto riconoscimento del nostro confine e nessun apprezzabile beneficio materiale nè dentro nè fuori il territorio (*Applausi*): che abbiamo dovuto provvedere coi nostri mezzi a ricostruire le terre distrutte: che coi nostri mezzi amorevolmente e largamente abbiamo provveduto a chi per la guerra si è sacrificato: che rinunciamo a trattenerci le riparazioni tedesche per far fronte ad un debito che per il nostro orgoglio consideravamo un debito di onore. (*Vivissimi applausi*).

L'Accordo di Londra rientra nella pratica del Governo Fascista, agire risolutamente, sgombrare il terreno da ogni impedimento e procedere oltre [senza esitazioni, conscio della propria responsabilità e della propria forza, senza guardare dietro a sè, ma virilmente dinanzi a sè: *Maiora supersunt*. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De' Stefani.

DE' STEFANI. L'attenzione che voi avete prestata, onorevoli colleghi, alle dichiarazioni del ministro delle finanze, cui avete giustamente tributato il vostro plauso, documenta che la Camera valuta al giusto l'importanza degli accordi di Washington e di Londra.

Di fronte ai quali ogni esitazione era legittima, ma la cui conclusione era necessaria e improrogabile.

Non giova ad un popolo che cammina tenere aperte le partite di debito e di credito con altri popoli, quando esse non formino appiglio per favorevoli sviluppi della sua politica.

Per questo con la relazione che oggi presentiamo alla Camera noi vi raccomandiamo l'approvazione dell'Accordo di Londra, come

già vi abbiamo chiesto l'approvazione dell'Accordo di Washington. Noi comprendiamo la natura delle vostre riflessioni e le meditazioni retrospettive che questi accordi certamente vi suggeriscono: ma con esse non si costruisce, esse sono malinconie paralizzatrici. (*Approvazioni*).

Il presupposto economico della possibilità di pagamento è approssimativamente realizzato, e cioè, come disse l'onorevole ministro, l'equivalenza fra debiti e riparazioni. Ed è tale presupposto, che — se non ha potuto avere la sua consacrazione formale, — gli accordi hanno sostanzialmente rispettato. E questo ci deve rendere tranquilli.

Il ricavo delle riparazioni dovute all'Italia prenderà da oggi altra via, la via dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Misuriamo pure il sacrificio, ma compensiamolo con la fiducia operante.

Un capitolo si chiude, quello dei conti della guerra ma la storia dei popoli non ha periodi chiusi se non per coloro che ad essa rinunciano. La guerra ha avuto due pesi tra loro incommensurabili: quelli fatti di dolori e quelli fatti di privazioni, ma anche ha grandemente reso all'Italia, le ha dato una coscienza, un sentimento del limite altissimo cui può giungere nei concordi patimenti e questo contrappesa e vince superbamente qualunque altra considerazione.

Ecco perchè la Camera, consapevole ma senza esitazione, darà il suo voto a questo accordo dicendo al Primo Ministro e Capo del Governo: « E allora passiamo a un altro oggetto dell'ordine del giorno della nostra storia ». (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole De' Stefani, presenta ora la sua relazione sul disegno di legge per l'approvazione dell'Accordo di Londra? Il Primo Ministro domanda che questo disegno di legge sia discusso oggi stesso.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, ministro degli affari esteri*. Certamente.

DE' STEFANI. Sta bene. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole De' Stefani della presentazione di questa relazione.

Però per poter discutere oggi stesso e procedere alla votazione di questo disegno

di legge — ed è urgente farlo per i lavori speciali del Senato — occorre, a termini dell'articolo 62 del Regolamento, che sia deliberato dalla Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

Procederemo quindi alla votazione segreta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Ma prima invito gli onorevoli Torre Andrea e Rotigliano a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

TORRE ANDREA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924. (671)

ROTIGLIANO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bergamo Mario per il reato di rifiuto di generalità (697).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione segreta sulla proposta di discutere oggi stesso il disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lasciamo aperte le urne e proseguiremo nell'ordine del giorno.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473), concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato. Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al Regio decreto 29 aprile

1923, n. 966 (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 694-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni per la leva all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Disposizioni per la leva all'estero.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge: (V. Stampato n. 679-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie Autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti Autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della guerra o della marina al Consiglio di leva, al Comando del distretto militare o all'Autorità militare ma-

rittima competente, secondo che si tratti di iscritti di leva di terra o di mare, o di individui già arruolati.

(È approvato).

Art. 2.

I militari di cui al precedente articolo sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

(È approvato).

Art. 3.

Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del Paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle ventuali chiamate della loro classe di leva.

(È approvato).

Art. 4.

Potranno ottenere dalle Regie Autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti Autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestar servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 5.

I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi di classi che non furono comprese nella mobilitazione generale possono beneficiare delle disposizioni della presente legge

e regolarizzare in via amministrativa la loro posizione, facendone formale richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore di essa, alla Regia Autorità diplomatica o consolare, e i primi rilasciando inoltre il prescritto atto di sottomissione.

Nello stesso modo e termine possono regolarizzare la loro posizione i renitenti della leva in corso sulla classe 1905.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2145, relativo alla costituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2145, relativo alla costituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 700-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla lettura dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 29 novembre 1925, n. 2145, che istituisce l'Ispettorato generale dei reparti coloniali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Massimo Rocca, per il reato di corruzione ai sensi dell'articolo 172 del Codice penale.

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Reali aventi per oggetto argomenti diversi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 715-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla lettura dell'articolo unico di cui do lettura.

« Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, indicati nella tabella A) annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

« Sono altresì convalidati i Regi decreti, indicati nella tabella B) annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Si dia lettura delle tabelle annesse.

MADIA, segretario, legge:

TABELLA A.

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

25 giugno 1925, n. 1044. — Modificazioni ai decreti-legge 20 marzo 1924, n. 442 e 28 dicembre 1924, n. 2337, concernenti norme per disciplinare l'uso dei titoli e degli attributi nobiliari.

3 gennaio 1926, n. 51. — Indennità speciale a favore degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

3 gennaio 1926, n. 60. — Modificazione al Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente i segretari particolari delle Loro Eccellenze il presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

3 gennaio 1926, n. 84. — Esecuzione della Convenzione italo-polacca del 22 luglio 1925, relativa al regolamento finanziario delle Compagnie italiane d'assicurazione che eser-

citavano la loro attività sul territorio appartenente attualmente alla Repubblica della Polonia.

MINISTERO DELL'INTERNO.

26 settembre 1925, n. 2461. — Applicazione della legge di pubblica sicurezza e delle leggi che la integrano, nei territori di confine, in confronto degli stranieri.

23 ottobre 1925, n. 2289. — Portante disposizioni circa la responsabilità degli amministratori dei comuni e delle provincie e l'approvazione dei conti dei detti enti.

15 novembre 1925, n. 2183. — Concernente l'aggregazione dei comuni di Barra Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patierno al comune di Napoli.

14 gennaio 1926, n. 74. — Aggregazione al comune di Genova di 19 comuni limitrofi.

14 gennaio 1926, n. 75. — Modificazione alla legge 4 ottobre 1920, n. 1448, concernente il distacco dal comune di Campagnatico (Grosseto) e la costituzione in comune autonomo di alcune frazioni.

14 gennaio 1926, n. 76. — Distacco della frazione Gualdo dal comune di Civitella di Romagna e sua aggregazione a quello di Meldola.

14 gennaio 1926, n. 77. — Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2269, per la organizzazione sanitaria circondariale.

17 gennaio 1926, n. 73. — Modificazioni al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2942, concernente la costituzione dei comuni distinti di Ossero e Neresine.

31 dicembre 1925, n. 2478. — Proroga di poteri ed altri provvedimenti per il funzionamento della Reale Commissione per la straordinaria Amministrazione della provincia di Roma.

MINISTERO DELLE COLONIE.

23 ottobre 1925, n. 2076. — Proroga delle disposizioni del Regio decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche nelle colonie.

23 ottobre 1925, n. 2155. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo al Ministero delle colonie per opere idrauliche nel fiume Gasc nella Colonia Eritrea.

29 ottobre 1925, n. 2154. — Istituzione di un posto di aiuto bibliotecario e di un posto di assistente dell'Ufficio cartografico del Ministero delle colonie.

22 novembre 1925, n. 2193. — Assegnazione straordinaria alla Colonia Eritrea per l'esecuzione di opere per mettere in efficienza completa il porto di Massaua.

22 novembre 1925, n. 2290. — Quantitativo massimo di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane da ammettersi annualmente nel Regno con trattamento di favore.

22 novembre 1925, n. 2342. — Concessione di una indennità speciale agli ingegneri e ai geometri del Genio civile chiamati a prestare servizio in Libia.

13 dicembre 1925, n. 2343. — Proroga del termine stabilito per l'applicazione del nuovo ordinamento amministrativo-contabile per le colonie.

3 gennaio 1926, n. 50. — Partecipazione del capo dell'ufficio dell'Agenzia generale delle colonie al Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie.

3 gennaio 1926, n. 96. — Proroga del termine stabilito per la convocazione dei comizi per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

28 febbraio 1924, n. 354. — Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti circa i supplementi di congrua al clero.

7 gennaio 1926, n. 9. — Competenza dei collegi probivirali per le controversie di carattere individuale.

7 gennaio 1926, n. 10. — Proroga del termine stabilito per la revisione delle piante organiche degli ufficiali ed uscieri giudiziari.

7 gennaio 1926, n. 11. — Proroga dell'applicazione degli articoli 26 e 27 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, concernenti la costituzione organica della Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

7 gennaio 1926, n. 12. — Comprevedite di beni immobili eseguite a mezzo di mandato verbale.

7 gennaio 1926, n. 13. — Norme per la liquidazione e la concessione dei supplementi di congrua al clero.

10 gennaio 1926, n. 14. — Sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

10 gennaio 1926, n. 15. — Proroga delle locazioni delle case di abitazione e dei ne-

gozi nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

10 gennaio 1926, n. 16. — Revoca nei casi di indegnità politica della concessione della cittadinanza italiana conferita ad allogeni in seguito ad opzione.

10 gennaio 1926, n. 17. — Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento.

MINISTERO DELLE FINANZE.

26 giugno 1925, n. 1056. — Restituzione agli istituti di emissione di anticipazioni a terzi per conto dello Stato.

26 giugno 1925, n. 1057. — Sistemazione di debiti e crediti di Tesoreria in dipendenza dell'emissione di Buoni di cassa da lire 1 e 2.

15 ottobre 1925, n. 2435. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2156. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2271. — Assegnazione all'Amministrazione del Demanio e delle tasse dei primi procuratori delle imposte provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca ed in servizio presso gli Uffici del registro.

22 novembre 1925, n. 2181. — Rimborso al Banco di Napoli del residuo suo credito nell'antico conto corrente col proprio credito fondiario in liquidazione.

26 novembre 1925, n. 2194. — Riscossione dei crediti di competenza dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove provincie.

24 dicembre 1925, n. 2262. — Autorizzazione alla costituzione della Sezione autonoma fiumana dell'Istituto federale di credito per il Risorgimento delle Venezie.

19 dicembre 1925, n. 2251. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26.

20 dicembre 1925, n. 2418. — Autorizzazione di spesa per l'acquisto di saline e di altri terreni compresi nello stabilimento salifero di Cervia.

24 dicembre 1925, n. 2386. — Istituzione di apposito ruolo per il posto di amministratore generale dei canali demaniali di irrigazione.

24 dicembre 1925, n. 2419. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 quale prezzo di acquisto di padiglioni Docker da destinare all'Opera Nazionale di assistenza all'Italia Redenta.

31 dicembre 1925, n. 2383. — Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali.

31 dicembre 1925, n. 2384. — Proroga del termine stabilito per la presentazione dei ricorsi contro le liquidazioni degli aumenti di pensione o di assegni.

31 dicembre 1925, n. 2414. — Assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 per compra di tabacchi.

31 dicembre 1925, n. 2415. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quello della spesa del Ministero delle finanze e al bilancio del fondo di massa per il Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2416. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 per indennità e paghe ai componenti la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

31 dicembre 1925, n. 2417. — Maggiori assegnazioni per spese obbligatorie e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2420. — Storno di fondi in conto competenza e residui fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2421. — Modificazione al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3166, circa gli investimenti patrimoniali dell'azienda delle Reali Grotte di Postumia.

31 dicembre 1925, n. 2422. — Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 per premi di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza.

31 dicembre 1925, n. 2423. — Aumento per gli esercizi 1925-26 e 1926-27 dell'assegnazione di cui al Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1958 autorizzata a pareggio dei bilanci dell'Amministrazione provinciale e dei comuni di Zara.

31 dicembre 1925, n. 2424. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2425. — Storno di fondi tra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 per sussidi di pubblica beneficenza.

31 dicembre 1925, n. 2426. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2427. — Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2428. — Aumento dell'assegnazione autorizzata per concorso dello Stato nelle spese di istruzione e beneficenza all'estero e conseguenti variazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

31 dicembre 1925, n. 2429. — Storno di fondi fra capitoli dello Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-1926.

31 dicembre 1925, n. 2430. — Storno di fondi in conto competenze e residui fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2431. — Maggiore assegnazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26 per premi relativi all'industria agrumaria.

31 dicembre 1925, n. 2432. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2433. — Assegnazione all'Amministrazione provinciale di Sassari di un contributo straordinario annuo fino a tutto l'esercizio 1933-34 per spese di quella Regia Università.

31 dicembre 1925, n. 2434. — Autorizzazione di spesa straordinaria ripartita per lavori di restauro alla Villa d'Este in Tivoli, e per allogamento in essa del Regio museo etnografico italiano.

31 dicembre 1925, n. 2436. — Autorizzazione di spesa straordinaria ripartita per

opere di completamento e sistemazione della Regia scuola d'ingegneria in Napoli.

31 dicembre 1925, n. 2437. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e di quella per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925 n. 2438. — Variazioni compensative nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e di quella per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2439. — Variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1925-26; conseguente maggiore assegnazione allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio ed altre disposizioni concernenti l'Amministrazione ferroviaria.

31 dicembre 1925, n. 2440. — Storno di fondi in conto residui fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2441. — Maggiori assegnazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese relative a gestioni speciali della capitaneria di Porto di Fiume.

31 dicembre 1925, n. 2442. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2443. — Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese straordinarie nella Tripolitania e nella Cirenaica.

31 dicembre 1925, n. 2444. — Storno di fondi in conto competenze e residui fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2445. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2446. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2447. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2459. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2460. — Autorizzazione ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro determinati limiti, le annualità di ammortamento dei mutui concessi per le case degli impiegati dello Stato, giusta il Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1944.

31 dicembre 1925, n. 2465. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in conto competenze e residui, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2466. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2467. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

31 dicembre 1925, n. 2468. — Proroga al 1° aprile 1926 dell'attuazione di alcune disposizioni sull'ordinamento delle borse dei valori.

1° gennaio 1926, n. 1. — Aumento dei limiti massimi dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

3 gennaio 1926, n. 8. — Proroga delle norme stabilite dal Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 424, già prorogate col Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la istituzione della Sezione speciale della Corte dei conti e modificazioni organiche al ruolo della magistratura della Corte medesima.

3 gennaio 1926, n. 34. — Nuovi benefici a favore degli iscritti all'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

3 gennaio 1926, n. 35. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di 10 milioni al comune di Palermo con fondi da somministrarsi dal Banco di Sicilia per sistemazione finanziaria.

3 gennaio 1926, n. 39. — Approvazione di regolamenti per l'applicazione di tributi locali.

3 gennaio 1926, n. 40. — Trattamento doganale dei contatori di elettricità provenienti dall'Ungheria.

3 gennaio 1926, n. 41. — Proroga del divieto di esportazione del frumento.

3 gennaio 1926, n. 42. — Esenzione dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sopratassa di confine per

il glucosio, il maltosio e loro sciroppi, nonché per lo zucchero invertito da destinarsi ad usi industriali.

3 gennaio 1926, n. 43. — Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

3 gennaio 1926, n. 44. — Modificazioni al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee ed alla legge tributaria ciclistica ed automobilistica.

3 gennaio 1926, n. 48. — Norme a favore del personale ex-combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

3 gennaio 1926, n. 54. — Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1925-26, per l'acquisto del palazzo Giustiniani in Roma.

3 gennaio 1926, n. 59. — Storno di fondi in conto competenze e residui fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26.

3 gennaio 1926, n. 61. — Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni presentate agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

3 gennaio 1926, n. 62. — Proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1926, agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922.

3 gennaio 1926, n. 63. — Attribuzione di facoltà di indagini e di controllo alla polizia tributaria investigativa.

3 gennaio 1926, n. 64. — Indennizzo alla Società di navigazione « NIB » di Grado, per perdita di navi.

3 gennaio 1926, n. 66. — Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del Porto di Genova per la manutenzione portuale e anticipazioni per spese di ampliamento del porto stesso.

3 gennaio 1926, n. 67. — Proroga al 1° gennaio 1927, dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.

3 gennaio 1926, n. 68. — Determinazione del preciso valore delle disposizioni del 4° e dell'ultimo comma dell'articolo 19 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, relative agli operai delle Manifatture dei tabacchi che fecero passaggio ad impiego civile.

3 gennaio 1926, n. 69. — Conversione in Tombola della Lotteria nazionale concessa con la legge 18 giugno 1925, n. 1242, a favore dell'erigendo Ospedale civile e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati, in Gallipoli.

3 gennaio 1926, n. 70. — Proroga dei termini di prescrizione per le tasse ex-regime nelle provincie annesse.

10 gennaio 1926, n. 4. — Autorizzazione al Ministro delle finanze ad acquistare o ad espropriare per causa di pubblica utilità la Villa Aldobrandini in Roma.

10 gennaio 1926, n. 46. — Disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

10 gennaio 1926, n. 47. — Modificazioni varie alle norme vigenti pel risarcimento dei danni di guerra ed alla procedura delle liquidazioni.

10 gennaio 1926, n. 53. — Proroga dei termini per la concessione di benefici di legge in dipendenza dei terremoti.

10 gennaio 1926, n. 56. — Ricostruzione delle cattedrali, episcopi, seminari e chiese curate danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

10 gennaio 1926, n. 65. — Istituzione di nuovi posti di Ispettore per i servizi del Tesoro.

14 gennaio 1926, n. 86. — Riscossione a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche.

15 gennaio 1926, n. 80. — Nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle Privative.

15 gennaio 1926, n. 81. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di manutenzione straordinaria del Palazzo di via XX Settembre in Roma.

15 gennaio 1926, n. 85. — Provvedimenti per le piccole lotterie locali.

MINISTERO DELLA GUERRA.

15 ottobre 1925, n. 2253. — Decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

15 ottobre 1925, n. 2281. — Modificazione al Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione di difesa e al Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali.

16 novembre 1925, n. 2182. — Modificazione agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria.

16 novembre 1925, n. 2227. — Modificazioni nel ruolo organico dell'Amministrazione della guerra.

16 novembre 1925, n. 2254. — Elevazione della misura delle pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.

22 novembre 1925, n. 2109. — Concessione di un assegno straordinario annuo alla vedova e agli orfani del Generale Gandolfo.

10 gennaio 1926, n. 95. — Subordinazione della concessione della ferma abbreviata di sei mesi, di cui al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, all'obbligo dell'istruzione premilitare.

MINISTERO DELLA MARINA.

10 gennaio 1926, n. 5. — Modificazioni alla legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

10 gennaio 1926, n. 6. — Che porta modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni riguardanti le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina.

10 gennaio 1926, n. 7. — Che modifica i limiti di età per l'ammissione ai concorsi per tenente del Genio navale.

14 gennaio 1926, n. 52. — Modificazioni alla legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

24 dicembre 1925, n. 2475. — Istituzione di una indennità vestiario a favore dei sottufficiali di nuova nomina della Regia Aeronautica.

24 dicembre 1925, n. 2476. — Concessione alla Società « La Transalpina G. Pulejo e C. » di Roma, di una riduzione della tassa di registro.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

4 settembre 1925, n. 2336. — Disposizioni concernenti l'applicazione del nuovo ordinamento gerarchico al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

23 ottobre 1925, n. 2499. — Istituzione di un Regio ginnasio in Tolmino.

22 novembre 1925, n. 2190. — Approvazione della Convenzione relativa al mantenimento dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

22 novembre 1925, n. 2191. — Disposizioni riguardanti la lingua d'insegnamento nelle scuole elementari.

22 novembre 1925, n. 2192. — Disposizioni riguardanti le alienazioni effettuate contro i divieti stabiliti dalla legge 20 giugno 1909, n. 364.

29 novembre 1925, n. 2220. — Carriera dei professori dei Regi Istituti medi d'istruzione.

27 dicembre 1925, n. 2382. — Posti di ruolo della Facoltà di scienze politiche presso la Regia Università di Roma.

7 gennaio 1926, n. 45. — Conferimento del diploma di professore di disegno architettonico.

7 gennaio 1926, n. 71. — Insegnamento della lingua italiana nelle scuole delle nuove provincie non ancora trasformate in italiane.

7 gennaio 1926, n. 72. — Continuazione, a cura dell'Istituto storico italiano, dell'Opera di L. A. Muratori « Rerum Italicarum Scriptores ».

14 gennaio 1926, n. 18. — Istituzione di un Museo storico religioso nella casa in O vada ove nacque S. Paolo della Croce.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

9 aprile 1925, n. 416. — Assunzione temporanea di personale straordinario per l'esecuzione delle opere pubbliche.

26 novembre 1925, n. 2189. — Provvedimenti per l'abitato di Gavazzo minacciato da franamenti.

26 novembre 1925, n. 2337. — Modificazioni all'articolo 132 del testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie, tramvie, e automobili, in riguardo alla tariffa di trasporto dei pacchi postali.

26 novembre 1925, n. 2339. — Provvedimenti in dipendenza dei danni dell'uragano 25 agosto 1925, in Roccastrada e Montepescali.

26 novembre 1925, n. 2340. — Estensione della giurisdizione del Tribunale delle Acque pubbliche di Venezia al territorio della Corte d'appello di Trieste.

26 novembre 1925, n. 2341. — Disposizioni per l'impianto e l'esercizio degli ascensori.

29 novembre 1925, n. 2338. — Esonero di agenti addetti ai servizi pubblici di trasporto in concessione.

29 novembre 1925, n. 2385. — Disposizioni per la sistemazione idraulica di pianura dei corsi di acque del Mezzogiorno continen-

tale e delle isole ed altre norme concernenti la competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

29 novembre 1925, n. 2464. — Norme modificative ed integrative del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 753, sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse.

10 dicembre 1925, n. 2477. — Iscrizione nel ruolo dei disegnatori del Genio civile degli aiutanti aggiunti passati nel grado di assistente o di archivista dei ruoli ordinari del Genio civile.

31 dicembre 1925, n. 2462. — Proroga del termine di applicazione del sopraprezzo dell'energia termo-elettrica.

31 dicembre 1925, n. 2474. — Disposizioni per l'assegnazione degli alloggi privati disponibili nella città di Messina.

31 dicembre 1925, n. 2497. — Provvedimenti per l'assegnazione di alloggi ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nelle zone colpite da terremoti.

31 dicembre 1925, n. 2498. — Disposizioni per la costruzione e la gestione di case economiche e popolari nelle località colpite dai terremoti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

3 agosto 1925, n. 2148. — Moratoria italo-austriaca.

15 ottobre 1925, n. 2150. — Fondazione di un Istituto sperimentale di zootecnia in Modena.

15 novembre 1925, n. 2147. — Disposizioni riguardanti il consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

19 novembre 1925, n. 2196. — Istituzione ed ordinamento del Regio Laboratorio-scuola di Asiago.

26 novembre 1925, n. 2149. — Riscossione dei contributi dovuti al Sindacato obbligatorio contro gli infortuni nelle miniere di zolfo di Sicilia.

29 novembre 1925, n. 2146. — Estensione alle nuove provincie delle leggi di assicurazione sociale.

29 novembre 1925, n. 2195. — Cessione di miniere e del loro esercizio.

29 novembre 1925, n. 2216. — Aggiunte al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

3 gennaio 1926, n. 19. — Conversione in valuta italiana dei contratti di assicurazione stipulati in corone austro-ungariche nelle Nuove Provincie.

3 gennaio 1926, n. 20. — Disposizioni concernenti la concessione della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro ».

3 gennaio 1926, n. 21. — Modifica del decreto-legge 27 ottobre 1924, n. 1756, concernente la ripresa dei pagamenti delle rendite da infortunio dovute ai cittadini della Venezia Giulia, Zara e Fiume.

3 gennaio 1926, n. 22. — Ripresa dei pagamenti delle assicurazioni sociali in favore degli aventi diritto stranieri.

3 gennaio 1926, n. 23. — Modificazioni al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

3 gennaio 1926, n. 24. — Autorizzazione ai consorzi di irrigazione ad eseguire alcune opere di bonifica fondiaria con i privilegi portati da leggi speciali.

3 gennaio 1926, n. 25. — Che sopprime dei servizi del Ministero dell'economia nazionale ed istituisce la Direzione generale dell'industria e delle miniere.

3 gennaio 1926, n. 26. — Che definisce e limita i compiti della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

3 gennaio 1926, n. 27. — Applicazione della imposta camerale per l'anno 1926.

3 gennaio 1926, n. 28. — Determinazione degli utili dell'esercizio 1925 delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà che ricevono depositi fruttiferi da erogare in opere di beneficenza e di pubblica utilità.

3 gennaio 1926, n. 29. — Che reca aggiunte al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1314, circa provvedimenti per incoraggiare la produzione di sementi di grano.

3 gennaio 1926, n. 30. — Integrazione delle provvidenze per la propaganda granaria.

3 gennaio 1926, n. 31. — Integrazione delle disposizioni dei Regi decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1315 e 1317 circa i dissodamenti meccanici ed il credito agrario.

3 gennaio 1926, n. 32. — Recante provvedimenti in materia di meccanica agraria per il progresso della coltivazione frumentaria.

3 gennaio 1926, n. 79. — Istituzione della « Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

3 gennaio 1926, n. 82. — Esonero del comune di Fiume dall'obbligo di provvedere alla manutenzione dei locali ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento della Regia scuola industriale.

3 gennaio 1926, n. 83. — Aumento del limite massimo del compenso annuo per i diritti di Commissione e spese di Amministrazione a favore degli Istituti di credito fondiario.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.
(POSTE).

8 ottobre 1925, n. 2500. — Quota a carico degli interessati nei lavori che il servizio telegrafico eseguisce a totale rimborso di spese a richiesta e per conto di altre amministrazioni statali, società, enti diversi e privati (inclusa l'Azienda autonoma dei telefoni).

3 gennaio 1926, n. 36. — Variazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e 14 giugno 1925, n. 884, riflettenti il personale ed i servizi telefonici.

3 gennaio 1926, n. 37. — Costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali.

3 gennaio 1926, n. 38. — Pagamento degli stipendi, indennità, caro-viveri e qualsiasi altra competenza, dovuti al personale telefonico comandato presso le Società concessionarie di zona.

3 gennaio 1926, n. 78. — Abrogazione dell'articolo 11 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1514, riguardante la revisione del personale avventizio dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

14 gennaio 1926, n. 99. — Approvazione del regolamento contenente norme e condizioni di trattamento al personale della Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di malattie e di infortuni.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.
(FERROVIE).

3 gennaio 1926, n. 49. — Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato agli ex deputati al Parlamento.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.
(MARINA MERCANTILE).

3 settembre 1925, n. 1601. — Che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, relativo al Consorzio autonomo del porto di Genova.

3 gennaio 1926, n. 55. — Istituzione del Commissariato al porto di Fiume.

TABELLA B.

MINISTERO DELLE FINANZE.

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2174.
19 novembre 1925, n. 2255.
20 dicembre 1925, n. 2412.
31 dicembre 1925, n. 2448.
31 dicembre 1925, n. 2449.
31 dicembre 1925, n. 2450.
31 dicembre 1925, n. 2451.
31 dicembre 1925, n. 2452.
31 dicembre 1925, n. 2453.
31 dicembre 1925, n. 2454.
3 gennaio 1926, n. 57.
3 gennaio 1926, n. 58.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 718-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, concernente provvedimenti per le patenti dei segretari comunali, con l'aggiunta all'articolo 5 del seguente comma:

« Coloro che alla data 24 maggio 1915 di trovavano in servizio in qualità di vice segretari comunali da oltre dieci anni e vi abbiano ininterrottamente continuato, potranno su proposta dell'Amministrazione comunale e con voto favorevole del Regio prefetto essere confermati a vita nelle fun-

zioni di segretario comunale loro conferite coi citati decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, n. 682 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura e risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta a discutere oggi stesso il disegno di legge per l'approvazione dell'Accordo di Londra:

Presenti e votanti	223
Maggioranza di tre quarti .	168
Voti favorevoli.	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Antonelli — Arrivabene Ghiberto.

Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Belloni Ernesto — Beneduce — Beninati — Biagi — Biancardi — Bianchi Michele — Bifani — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonardi — Bono — Boriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buttafocchi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Capanni — Caprice — Caradonna — Cariolato — Carnazza. Gabriello — Carusi — Casalini — Ceci — Cesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Chiarelli — Chiarini — Chiostri — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Crollalanza.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — De Marsico — De Martino — De Stefani — Di Fausto — Di Giorgio — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani.

Farina — Farinacci — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Forni Roberto — Foschini — Fracapane — Frignani.

Gallo Marcello — Gargioli — Gatti — Gentile — Geremicca — Giolitti — Giovannini —

Giunta — Gnocchi — Grandi Dino — Guàccero — Guglielmi.

Insabato.

Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Lipani — Lissia — Locatelli — Loreto — Lunelli — Lupi.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Magrini — Majorana — Mammalella — Manfredi — Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesolella — Miari — Miliani G. Battista — Mrach — Musotto — Mussolini — Muzzarini.

Negrini — Nunziante.

Olivetti — Orsolini Cencelli.

Pace — Panunzio — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Polverelli — Postiglione — Preda — Prunotto.

Quilico.

Rachelì — Rebora — Riccardi — Ricchioni — Riolo Salvatore — Rocco Alfredo — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salvi — Sandrini — Sanna — Sardi — Sarrocchi — Savelli — Savini — Serena — Serpieri — Severini — Sipari — Spezzotti — Spinelli Domenico — Starace — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati Augusto.

Vacchelli — Vassallo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Viola — Visocchi.

Zaccaria — Zugni.

Sono in congedo:

Armato — Arpinati — Arrivabene Antonio. Baiocchi — Baragiola — Bertacchi — Boncompagni-Ludovisi.

Cantalupo — Carnazza Carlo — Casagrande di Villaviera — Cavalieri — Cucco.

D'Ayala — Di Marzo — Ducos.

Fabbrici — Fani.

Gabbi — Gangitano — Giarratana — Graziano — Guidi-Buttarini.

Joele.

Lantini — Lo Monte.

Manaresi — Marzotto — Milani Giovanni — Mongiò — Morelli Giuseppe — Muscatello.

Pala — Piccinato.

Raggio — Ranieri — Raschi Romolo — Renda — Restivo — Ricci Renato — Rossi-Passavanti.

Salerno — Sansanelli — Schirone — Scialoja — Scorza — Siotto — Spinelli Enrico.

Tosi — Tovini.

Vaccari — Venino — Ventrella Almerigo — Vicini.

Zimolo.

Sono ammalati:

Federzoni.

Gemelli — Genovesi — Gianotti — Giuriati — Gray Ezio — Greco Paolo.

Imberti.

Maffei — Marani — Marescalchi — Messedaglia.

Orano.

Pili — Prinetti.

Rossi Pelagio.

Termini.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Belluzzo.

Caprino.

De Capitani d'Arzago — Dudan.

Galeazzi — Grassi-Voces.

Olmo.

Pierazzi — Pirrone.

Ravazzolo — Re David.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 721-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo stipulato a Londra il 27 gennaio 1926, fra il Regno d'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

per il consolidamento del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna (721);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo (185);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al consorzio portuale di Palermo con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale (187);

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio (*Approvato dal Senato*) (630);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte (639);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925, nonché alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione (666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 luglio 1923 (39);

Approvazione della Convenzione e del regolamento internazionale per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, conclusi entrambi fra l'Italia e la Svizzera e sottoscritti a Lugano il 22 ottobre 1923 (140);

Approvazione di due convenzioni firmate a Saint Germain en Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati e relative:

1º) alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2º) ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (143);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato (*Approvato dal Senato*) (398);

Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei metodi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi, il 16 ottobre 1912 e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 (461);

Conversione in legge del decreto-legge 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1º settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'Acquedotto pugliese (478).

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'Accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926, fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna (721):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	224
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredo del porto di Palermo (185):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	224
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al consorzio portuale di Palermo con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale (187):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	224
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e società di credito edilizio. (*Approvato dal Senato*) (630):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	224
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte (639):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	222
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925, nonché alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione (666):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	222
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, e,

per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 luglio 1923 (39):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	222
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione e del Regolamento internazionale per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, conclusi entrambi fra l'Italia e la Svizzera e sottoscritti a Lugano il 22 ottobre 1923 (140):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	223
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Approvazione di due Convenzioni firmate a Saint Germain en Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati e relative: 1º) alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2º) ad una Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (143):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	222
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti la Amministrazione dello Stato. (Approvato dal Senato) (398):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	220
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Convenzione tra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei metodi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, Convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912 e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 (461):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	222
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del decreto-legge 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1º settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'Acquedotto pugliese (478):

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	219
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Antonelli — Arrivabene Ghiberto.

Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barduzzi — Bartolomei — Bassi — Bastianini — Belloni Ernesto — Beneduce — Bennati — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonardi — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Caprice — Cariolato — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Ceci — Cesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Crolalanza.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — De Grecis — Del Croix — De Marsico — De Martino — De Simone — De' Stefani — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani.

Farina — Farinacci — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Forni Roberto — Foschini — Fragapane — Frignani.

Gargioli — Gatti — Gentile — Geremicca — Gianferrari — Giolitti — Giovannini — Giuliano — Giunta — Gnocchi — Guàccero — Guglielmi.

Insabato.

Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Lessona — Lipani — Lissia — Loreto — Lunelli — Lupi.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Magrini — Majorana — Mammalella — Manfredi — Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti —

Marquet — Martelli — Mattei Gentili — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesolella — Miari — Miliani G. Battista — Moretti — Mrach — Musotto — Mussolini — Muzzarini.

Nunziante.

Olivetti — Orsolini Cencelli.

Pace — Padulli — Palmisano — Panunzio — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Piseni — Polverelli — Postiglione — Preda — Priolo Antonio — Prunotto.

Quilico.

Racheli — Reborà — Riccardi — Ricchioni — Riolo Salvatore — Rocco Alfredo — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salvi — Sandrini — Sanna — Sardi — Sarrocchi — Savelli — Savini — Serena — Serpieri — Severini — Sipari — Spez-zotti — Spinelli Domenico — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosti di Valminuta — Troilo — Tullio — Tumedei — Turati Augusto.

Ungaro.

Vacchelli — Vassallo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Viola — Visocchi — Volpe Gioacchino.

Zaccaria — Zugni.

Sono in congedo:

Armato — Arpinati — Arrivabene Antonio. Baiocchi — Baragiola — Bertacchi — Bon-compagni-Ludovisi.

Cantalupo — Carnazza Carlo — Casagrande di Villaviera — Cavalieri — Cucco.

D'Ayala — Di Marzo — Ducos.

Fabbrici — Fani.

Gabbi — Gangitano — Giarratana — Graziano — Guidi-Buffarini.

Joele.

Lantini — Lo Monte.

Manaresi — Marzotto — Milani Giovanni — Mongiò — Morelli Giuseppe — Muscatello.

Pala — Piccinato.

Raggio — Ranieri — Raschi Romolo — Renda — Restivo — Ricci Renato — Rossi-Pas-savanti.

Salerno — Sansanelli — Schirone — Scialoja — Scorza — Siotto — Spinelli Enrico.

Tosi — Tovini.

Vaccari — Venino — Ventrella Almerigo — Vicini.

Zimolo.

Sono ammalati:

Federzoni.

Gemelli — Genovesi — Gianotti — Giuriati — Gray Ezio — Greco Paolo.

Imberti.

Maffei — Marani — Marescalchi — Messedaglia.

Orano.

Pili — Prinetti.

Rossi Pelagio.

Termini.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Belluzzo.

Caprino.

De Capitani d'Arzago — Dudan.

Galeazzi — Grassi-Voces.

Olmo.

Pierazzi — Pirrone.

Ravazzolo — Re David.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MADIA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere i provvedimenti che intenda emanare a sostegno delle industrie esportatrici dato che con il mese di febbraio 1926 cessano i risconti delle tratte in valuta italiana su acquirenti esteri di nazione a valuta preziosa. L'interrogante pur riconoscendo la giustizia di questo provvedimento si preoccupa della crisi che si verificherà per la difficoltà del finanziamento delle industrie esportatrici.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per conoscere se la legge 20 dicembre 1925, numero 2364, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1926, n. 9 « Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini » debba ritenersi nulla dopo la pubblicazione del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 1925 « Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » decreto che è già in vigore dal 1° gennaio 1926 e che annullava appunto la parte sostanziale del decreto 14 settembre 1924

ora convertito in legge e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Marescalchi ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi al ministro competente quella per la quale si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 18.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.
2. Votazione a scrutinio segreto di sei disegni di legge.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Istituzione dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù. (719)

4. Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia. (720)

5. Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924. (671)

6. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Fulci per il reato di cui all'articolo 413 del Codice penale. (347)

7. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bergamo Mario per il reato di rifiuto di generalità. (697)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1926. — Tip. della Camera dei Deputati.